



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234

- P.IVA 00114190143 - Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Registro Deliberazioni del 28-04-2023

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 APPROVAZIONE E VALIDAZIONE REVISIONE INFRA PERIODO ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di aprile alle ore 18:30 a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Moretti Elio	Presente	Marcionni Donatella	Presente
Opiatti Ermanno	Presente	Joli Nicoletta	Presente
Saini Ivano	Presente	Moretti Franco	Presente
Filippini Ivan	Presente	Rainoldi Claudio	Assente
Pedroli Paolo	Presente		

Presenti...: 8

Assenti....: 1

Il **SEGRETARIO COMUNALE, Faldetta Dott.ssa Mirella**, provvede alla redazione del presente verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ex art. 97 T.U. 267/2000.

Il **Signor Moretti Elio**, nella sua qualifica di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno, in oggetto
individuata.

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 APPROVAZIONE E VALIDAZIONE REVISIONE INFRA PERIODO ANNO 2023

UDITI i seguenti interventi:

- Vicesindaco PAOLO PEDROLI che introduce il punto all'ordine del giorno chiarendo che:

- SECAM sta avendo qualche problema economico, legato in particolare all'aumento dei costi dell'energia e degli investimenti da affrontare, per cui ha chiesto a tutti i comuni di riconoscere nel P.E.F. un maggior costo per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- quasi tutti i comuni, compreso Teglio, hanno deciso, sulla base di quanto deliberato dai sindaci nell'assemblea dei soci, di disporre il conseguente incremento della T.A.R.I.;
- l'aumento, per le utenze domestiche e non domestiche, è limitato a pochi euro di differenza rispetto al passato;
- le utenze non domestiche registrano un aumento dipende dalla fine dell'emergenza COVID e quindi dei ristori dati negli anni precedenti;
- le tariffe sono, comunque, inferiori al 2019 per effetto dell'aumento dei metri quadrati di superficie imponibile delle attività commerciali registrati nell'ultimo periodo;

- Sindaco ELIO MORETTI che aggiunge:

- come SECAM abbia un problema finanziario importante ma che, essendo di proprietà di tutti i comuni e della Provincia di Sondrio, va aiutata a superare le sue difficoltà;
- che Lui, da Presidente della Provincia, ha tentato di trovare delle possibili soluzioni, impegnandosi a versare annualmente 5 milioni a valere sui fondi AQST all'A.T.O. per il finanziamento degli interventi del Gestore SECAM;
- che questa era l'unica soluzione praticabile per evitare che le somme elargite fossero considerate come aiuti di Stato;
- che, purtroppo, la destinazione dei fondi AQST viene stabilita tra febbraio e agosto 2023 per cui sarà il nuovo Presidente a dover decidere definitivamente la strada da intraprendere.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento*

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamate le deliberazioni di ARERA:

- n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);
- n. 444 del 31/10/2019 “aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”;
- n. 57 del 03/03/2020 contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020 contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID-19;
- n. 238/R2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale Arera introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF Tari per l’anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;
- n. 364/2021/R/rif del 03/08/2021, recante “Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell’articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

- n. 459/2021/R/rif concernente “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 363/2020/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
- n. 15/2022/R/RIF 18 GENNAIO 2022 avente per oggetto “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con la quale è stato approvato il *Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono come definito dall’allegato A della delibera (TQRIF);

Considerato quanto previsto dall’articolo 3.1 dell’allegato A della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, in merito all’analisi delle attività svolte, si ritiene che siano rispettati gli standard generali di qualità in base ai parametri riportati nella Tabella 1 dell’articolo 53.1 dell’allegato A di cui sopra assicurando il rispetto del LIVELLO QUALITATIVO MINIMO – SCHEMA I;

Considerato pertanto che a partire dall’esercizio 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l’evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF al verificarsi di situazioni straordinarie tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano come disposto dall’art. 8 “Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria” della deliberazione n. 363/2021/R/rif ed in particolare il punto 8.5;

Dato atto che le citate delibere dell’ARERA ed i loro allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che lo stesso art. 7 della delibera n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario. L’ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;

L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dell’art. 7 della citata delibera n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;

Preso atto che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citata deliberazione n. 363/2021/R/rif, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Teglio non è presente e/operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce nel 31 dicembre il termine entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13/12/2022 che ha prorogato al 31 marzo 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, successivamente prorogato al 30 aprile 2023 con la Legge n. 197 in data 29/12/2022 art. 1, comma 775 "Legge di bilancio 2023";
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
- il comma 683 del suddetto articolo, che recita: «Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...»;
- il comma 5-quinquies, dell'art. 3, del D.L. 228/2021 il quale recita: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello della deliberazione del bilancio di previsione..."

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie

Dato atto che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Teglio, determinato in base alle istruzioni operative contenute nelle citate Linee guida ministeriali, risulta essere pari a Euro 35,55cent€/Kg (Benchmark di riferimento), mentre il costo unitario effettivo, determinato sulle risultanze del PEF finale, per l'anno 2023, è pari ad Euro 29,84cent€/kg (CUEff) e pertanto inferiore al Benchmark sopra indicato;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal DPR n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del DPR N. 158/1999;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui

all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2021, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Richiamata la precedente delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 31/05/2022, avente ad oggetto: "Approvazione e validazione del piano finanziario di gestione dei rifiuti e determinazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) – per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ed i relativi allegati;

Considerato che:

- con nota prot. 13161 del 21.10.2022, ns. prot. 13010 del 21.10.2022, il gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti S.EC.AM. S.p.A., in considerazione del perdurare del conclamato stato di disequilibrio economico-finanziario, ha chiesto di adeguare il corrispettivo dovuto dai Comuni Soci alle previsioni di costo del Piano economico-finanziario (PEF) al fine di recepire l'aggiornamento del piano industriale e rispondere così al problema del consistente aumento dei costi del servizio;
- l'Assemblea ordinaria dei Soci della S.EC.AM. S.p.A., tra cui l'Ente medesimo in persona del Sindaco, in data 03.11.2022 ha approvato l'aggiornamento del Piano Industriale '22-'26 della Società;
- la Società con nota prot. n. 14637/22/AP del 24.11.2022, acquisita al protocollo comunale al n. 14459 del 25.11.2022, in esecuzione di quanto deciso in Assemblea dai sindaci-soci, ha comunicato, tra l'altro, a tutti i comuni da questi ultimi rappresentati e affidatari del servizio che gli importi di cui "Pef grezzo" lato gestore sono da considerare quali corrispettivi per i servizi resi ai soci;
- nelle more di definizione da parte di ARERA dello schema di contratto che tenga conto di tutte le novità di carattere normativo e regolatorio, si è provveduto alla proroga del servizio

per il periodo 01.01.2023 – 30.04.2023 dando atto che il suddetto contratto farà esplicito riferimento al PEF come unico controvalore del servizio;

Richiamato l'art. 4 "Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie" dell'allegato A alla sopra richiamata deliberazione ed in particolare il punto 4.7 che recita: "Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria;

Considerata la conseguente necessità di provvedere alla revisione infra periodo del PEF 2022/2025 precedentemente redatto, a seguito dell'occorrenza di operare il superamento del limite di crescita per l'anno 2023 di cui ai commi 4.6 e 4.7 del mtr-2 ai fini della salvaguardia dell'equilibrio economico finanziario della Gestione;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.50 del 07/04/2023 "piano economico finanziario del servizio di gestione dei integrati dei rifiuti – atto di indirizzo per la presentazione di istanza di superamento del limite di crescita di cui ai commi 4.6 e 4.7 del mtr-2"

Vista la successiva istanza presentata ad Arera per il superamento del limite di crescita di cui ai commi 4.6 e 4.7 dell'Allegato A della deliberazione Arera 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF con prot. 4659 in data 12/04/2023 "**Allegato A**";

Visto il piano economico finanziario 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti "**Allegato B**" redatto a seguito di revisione infra periodo anno 2023 ai sensi della citata deliberazione dell'Arera 363/2021/R/Rif, utilizzando il Tool di calcolo MTR-2 - Allegato 1 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, il quale espone i costi complessivi per le diverse annualità dal 2022 al 2025, nonché la relativa relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 2 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, e la dichiarazione di veridicità redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 3 della medesima determinazione Arera;

Considerato:

- che il PEF per l'anno 2023, elaborato secondo le indicazioni del MTR-2, riporta un totale dei costi pari a Euro 654.579,00, mentre il totale delle entrate tariffarie computate per il 2022 è pari a Euro 595.698,00;

- che il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 viene, pertanto, così quantificato:

- tasso di inflazione programmata (<i>rpia</i>):	1,7% -
- coefficiente recupero della produttività (<i>Xa</i>):	0,1 %+
- coefficiente per il miglioramento previsto della qualità (<i>QLa</i>)	0,0 %+
- coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale (<i>PGa</i>)	0,0 %+
- coefficiente per decreto legislativo 116/2020(C116)	<u>0,0</u>

%=

Parametro per la determinazione del limite di crescita delle tariffe (p) 1,6%

Limite di crescita entrate 2023/2022 (1+p) 1,016

- che il PEF 2022-2025, precedentemente approvato con delibera 2022-2025 evidenzia un MTR per l'anno 2023 di Euro 654.579,00 e che lo stesso non trova sufficiente copertura finanziaria con le entrate calcolate in base all'indice di crescita, previsto nella misura sopra indicata, pari ad Euro 605.229,00, si ritiene quindi necessario il superamento del limite di crescita delle entrate

tariffarie per Euro 49.350,00 ai fini della salvaguardia dell'equilibrio economico finanziario della gestione;

Ravvisato pertanto la necessità di provvedere all'approvazione e validazione formale del suddetto Piano Finanziario – revisione infra periodo anno 2023 “Allegato B” e relativi allegati, che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti TARI per il corrente anno e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021;

Richiamata la relazione di accompagnamento al PEF finale contenente tutte le indicazioni utili alla validazione del PEF;

Dato atto che con determinazione dell'Area Economica Finanziaria Personale e Tributi n. 20 in data 24/01/2022, si è proceduto ad affidare alla Società Società Perk Solution S.r.l. l'attività di supporto alla validazione del PEF 2022-2025 integrata con successiva determinazione n. 143 del 12/04/2023 per revisione infra periodo anno 2023, e che la stessa ha espresso parere favorevole alla validazione del suddetto Piano Economico Finanziario di cui all'“Allegato B”, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie, con apposita relazione di validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione rifiuti del Comune di Teglio acquisita agli atti in data 24 aprile 2023 ns. Prot. 5206, “**Allegato C**” alla presente deliberazione, da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati del PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista da ARERA per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario dei gestori;
- d) Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti.

Richiamati:

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 30/12/2022;
- la Carta della qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 30/12/2022;

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto dell'istanza di superamento del limite di crescita presentata all'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente (ARERA) in data 12/04/2023 ns. prot. 4659 “Allegato A”;
- 3) di approvare e validare il piano economico finanziario “PEF”, del servizio di gestione dei rifiuti

urbani 2022-2025 – revisione infra periodo anno 2023 "Allegato B" e i relativi allegati, predisposto ai sensi della citata delibera Arera 363/2021/R/Rif per un valore pari complessivo pari ad Euro 654.579,00 (anno 2023), dando atto che lo stesso non trova sufficiente copertura finanziaria con le entrate calcolate in base all'indice di crescita, previsto nella misura sopra indicata, pari ad Euro 605.229,00 e si ritiene quindi necessario il superamento del limite di crescita delle entrate tariffarie per Euro 49.350,00 ai fini della salvaguardia dell'equilibrio economico finanziario della gestione, tenuto conto inoltre della relazione di validazione del medesimo predisposta dalla Società Perk Solution S.r.l. "Allegato C" ;

- 4) di demandare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Personale e Tributi la trasmissione del Piano Economico Finanziario "PEF finale" ed i documenti allo stesso allegati, ad ARERA, secondo le modalità dalla stessa indicate, ai fini dell'approvazione definitiva oltre agli adempimenti conseguenti;
- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica la presente deliberazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 n. 201, come modificato dal D.L. 30.04.2019 n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata sul sito web comunale nella sezione "trasparenza rifiuti" raggiungibile dalla home page del sito istituzionale, ai sensi della Deliberazione ARERA 444/2019/R/RIF del 31.10.2019 in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di regolazione 2020/2023;
- 7) Di dare atto che il presente atto verrà altresì pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Successivamente il Consiglio comunale, constatata l'urgenza

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex artt. 134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii..

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

IL SINDACO

Moretti Elio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-04-2023

[.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234

- P.IVA 00114190143 - Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

Allegato A

OGGETTO:	PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 APPROVAZIONE E VALIDAZIONE REVISIONE INFRA PERIODO ANNO 2023
-----------------	---

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, parere Favorevole di regolarità tecnica in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Teglio, 26-04-2023

Il Responsabile del Servizio

Pedroli Paolo

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 - Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

Allegato A

OGGETTO:	PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 APPROVAZIONE E VALIDAZIONE REVISIONE INFRA PERIODO ANNO 2023
-----------------	---

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147 bis comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 del Regolamento comunale di contabilità, parere Favorevole di regolarità contabile.

Teglio, 26-04-2023

Il Responsabile del Servizio

Pedroli Paolo

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234

- P.IVA 00114190143 - Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Registro Deliberazioni del 28-04-2023

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 APPROVAZIONE E VALIDAZIONE REVISIONE INFRA PERIODO ANNO 2023
--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 13-05-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Teglio, 13-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 - Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Registro Deliberazioni del 28-04-2023

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 APPROVAZIONE E VALIDAZIONE REVISIONE INFRA PERIODO ANNO 2023

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-04-2023

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Teglio, 28-04-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

P.za Sant'Eufemia,7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - Telefax 0342/789.090- C/c postale
11837234 - P.IVA 00114190143 - Cod.fisc. 83000770145

Spett.le
ARERA
Autorità di Regolazione
per Energia, Reti e Ambiente

protocollo@pec.arera.it

regolazione-rifiuti@arera.it

Oggetto: istanza di superamento del limite di crescita di cui al comma 4.7 del MTR- 2.

Premesso che questo Comune, in qualità di ETC, ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31/05/2022, il PEF 2022-2025 sulla base di quanto disposto dalla delibera n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale. A tal fine l'Ente ha correttamente utilizzato la modulistica approvata con Determinazione Arera n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2022 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO DEGLI ATTI COSTITUENTI LA PROPOSTA TARIFFARIA E DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA RELATIVA TRASMISSIONE ALL'AUTORITÀ, NONCHÉ CHIARIMENTI SU ASPETTI APPLICATIVI DELLA DISCIPLINA TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI APPROVATA CON LA DELIBERAZIONE 363/2021/R/RIF (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025", tenendo conto del PEF grezzo fornito dal gestore S.ec.am. S.p.a..

Considerato che:

- il gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti S.EC.AM. S.p.A, con nota prot.n. 13161 del 21.10.2022, nostro protocollo 13010 del 21/10/2022, in considerazione del perdurare del conclamato stato di disequilibrio economico-finanziario della società dovuto al consistente aumento dei costi del servizio, ha chiesto di adeguare il corrispettivo dovuto dai Comuni Soci alle previsioni di costo del Piano economico-finanziario (PEF) al fine di predisporre l'adeguamento del piano industriale;
- l'Assemblea ordinaria dei Soci della S.EC.AM. S.p.A., tra cui l'Ente medesimo in persona del Sindaco, in data 03.11.2022 ha approvato l'aggiornamento del Piano Industriale '22-'26 della Società;

- la Società con nota prot. n. 14637/22/AP del 24.11.2022, acquisita al protocollo comunale al n. 14459 del 25.11.2022, in esecuzione di quanto deciso in Assemblea dai sindaci-soci, ha comunicato, tra l'altro, a tutti i comuni da questi ultimi rappresentati e affidatari del servizio che gli importi di cui "Pef grezzo" lato gestore sono da considerare quali corrispettivi per i servizi resi ai soci;
- nelle more di definizione da parte di ARERA dello schema di contratto che tenga conto di tutte le novità di carattere normativo e regolatorio, si è provveduto alla proroga del servizio per il periodo 01.01.2023 – 30.04.2023;

Dato atto che il PEF 2022-2025, approvato con Deliberazione CC n. 18 del 31/05/2022, evidenzia un MTR per l'anno 2023 di Euro 654.579,00 e che lo stesso non trova sufficiente copertura finanziaria con le entrate tariffarie calcolate in base all'indice di crescita, previsto nella misura del 1,6%, pari ad Euro 605.229,00. La somma non coperta risulta essere pari ad Euro 49.350,00;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 07.04.2023 avente ad oggetto: "Piano Economico Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Atto di indirizzo per la presentazione di istanza di superamento del limite di crescita di cui ai commi 4.6 e 4.7 del MTR-2";

Per quanto sopra esposto, ai fini della salvaguardia dell'equilibrio economico finanziario della gestione, con la presente questo ETC chiede a codesta spett.le Autorità di poter operare il superamento del limite di crescita per l'anno 2023, come previsto dal comma 4.7 del MTR-2, per la somma di Euro 49.350,00;

Rimanendo in attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario Personale e Tributi
(Dott. Pedroli Paolo)
F.to digitalmente

[illegible]



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di SONDRIO

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO (ANNI 2022-2025)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

**(ARERA: Deliberazione n. 363/2021/R/RIF e Determinazione n.
2/DRIF/2021)**

REVISIONE ANNO 2023

Indice

Introduzione metodologica	
1 Premessa	
1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario	
1.5 Altri elementi da segnalare	
2 Descrizione dei servizi forniti (G)	
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	
2.2 Altre informazioni rilevanti	
3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)	
3.1 Dati tecnici e patrimoniali	
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	
3.1.2 Dati tecnici e di qualità	
3.1.3 Fonti di finanziamento	
3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	
3.2.1 Dati di conto economico	
3.2.2 Focus sugli altri ricavi	
3.2.3 Componenti di costo previsionali	
3.2.4 Investimenti	
3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale	
4 Attività di validazione	
5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente	
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività	
5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	
5.1.3 Coefficienti C116	
5.2 Costi Operativi di gestione associati a specifiche finalità	
5.2.1 Componente previsionale CO116	
5.2.2 Componente previsionale CQ	
5.2.3 Componente previsionale COI	
5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni	
5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing	
5.4.1 Determinazione del fattore b	
5.4.2 Determinazione del fattore w	
5.5 Conguagli	
5.6 Valutazione in ordine all'equilibrio economico finanziario	
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	
5.8 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	
5.9 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	
5.10 Ulteriori detrazioni	
6 Annotazioni	

Introduzione metodologica

(estratto da Allegato 2 Determinazione Arera n. 2/DRIF/2021)

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura del/i gestore/i (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'intero orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025).

L'Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2023.

1 Premessa

Il presente documento è stato redatto dal Comune di TEGLIO sito nella provincia di SONDRIO, in qualità di Ente territorialmente competente/gestore, in conformità alla Deliberazione ARERA del 3 Agosto 2021, 363/2021/R/Rif, e secondo le modalità indicate nella Determina del 04 Novembre 2021, 2/DRIF/2021.

A seguito della stessa i capitoli 1,4 e 5 sono a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione, mentre i capitoli 2 e 3 a cura del/i gestore/i, in cui è da ricomprendersi anche il Comune stesso per la parti di propria competenza nella gestione del servizio integrato di gestione dei rifiuti.

Le informazioni, i dati e le valutazioni inseriti nei vari capitoli coprono l'intero orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025).

L'Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2023.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario è relativo al Comune di TEGLIO per il quale si è provveduto a redigere il PEF finale quadriennale (periodo regolatorio 2022-2025) e la presente relazione di accompagnamento.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Il servizio integrato di gestione dei rifiuti è affidato congiuntamente al Comune stesso, che si occupa in via esclusiva della gestione della banca dati, dei rapporti con gli utenti, della gestione amministrativa e tecnica di parte del servizio di pulizia delle strade, vuotatura cestini stradali, custodia e gestione della Piattaforma ecologica, attività di raccolta foglie e rifiuti abbandonati, mediante l'utilizzo di personale dipendente e con l'affidamento a ditte esterne (prestatori d'opera a cui viene affidata parte marginale del servizio), mentre la parte principale del sistema di raccolta, trasporto, smaltimento e di tutti i servizi funzionali alla gestione operativa inerente tale attività è affidato al gestore S.EC.AM. S.P.A., Società per l'Ecologia e l'Ambiente - via Vanoni 79 – 23100 Sondrio.

Presso l'isola ecologica gestita del Comune è possibile il conferimento dei rifiuti urbani differenziati per i quali non viene effettuato il servizio di raccolta porta a porta.

Nell'ambito in cui opera il Comune di Teglio non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 di conseguenza, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 27 del MTR, non si prevedono avvicendamenti gestionali nel secondo periodo regolatorio (2022-2025).

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

I rifiuti prodotti e raccolti nell'ambito tariffario sono conferiti, così come quelli derivanti dal bacino sovracomunale esteso servito da S.EC.AM., presso i seguenti impianti, in possesso delle previste autorizzazioni di legge, di chiusura del ciclo:

Trattamento e recupero: impianti di proprietà S.EC.AM. SpA e gestiti da S.EC.AM. SpA

- Piattaforma/stazione di trasferimento rifiuti urbani e speciali sita in Ravione del Comune di Cedrasco (SO) — Attività R13 — D15 — R3 — R5 — R12 — D14 — D13;
- Piattaforma mandamentale per la raccolta dei rifiuti urbani sita in via alla Piana, 5 del Comune di Lovero (SO) — Attività R13 — D15;
- Piattaforma mandamentale per la raccolta dei rifiuti urbani sita in località Pizzo del Comune di Prata Camportaccio (SO) - Attività R13 — D15;
- Piattaforma mandamentale per la raccolta dei rifiuti urbani sita in località Vedessa del Comune di Rogolo (SO) - Attività R13 — D15;
- Piattaforma mandamentale per la raccolta dei rifiuti urbani sita in loc Lenasco del Comune di Sondalo (SO) - Attività R13 — D15;

Trattamento e smaltimento: impianto gestito da Bioase srl

- Impianto di bioessiccazione per il trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati della Provincia di Sondrio sito in località Ravione del Comune di Cedrasco (SO).

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

- il PEF relativo al servizio integrato o al/i singolo/i servizio/i svolto/i da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;
- i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021).
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

Sulla base delle informazioni contenute in tale documentazione l'ETC ha provveduto a redigere il PEF finale.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente non ha ulteriori elementi da segnalare.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Di seguito vengono fornite indicazioni relativamente ai servizi forniti con riferimento all'ambito territoriale.

Gestore S.ec.am. S.p.a.:

Si specifica che i servizi in parola sono stati affidati dai Comuni Soci a S.EC.AM. tramite affidamento in "house providing".

L'affidamento in house a S.EC.AM. del servizio smaltimento rifiuti risulta sostanzialmente risalire all'anno 1995; il rapporto in atto tra i Comuni soci e la S.EC.AM. riveste quindi la natura giuridica dell'in house providing, che essendo risalente all'anno 1995, avrà durata corrispondente a quella della Società, che è stata fissata al 2050.

Gli atti amministrativi che annualmente ogni singolo Comune approva devono essere intesi come prosecuzione degli atti amministrativi di regolazione dei rapporti tecnico-finanziari e non deve essere considerata come un nuovo atto di affidamento in house del servizio in parola in quanto già avvenuto nel 1995 quando i Comuni della Provincia di Sondrio hanno aderito a S.EC.AM. SpA, società di gestione dei servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 113, lett. c, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; a tal proposito si richiama la Sentenza Consiglio di Stato, Sez.

V n. 3448 del 25 giugno 2002 che indica "...una volta deliberata la costituzione di una società per azioni a partecipazione pubblica locale per la gestione di un determinato servizio pubblico, non residua la necessità di un ulteriore provvedimento di concessione in senso tecnico, atteso che l'opzione dell'Ente per quel modello di gestione comporta l'affidamento diretto e privilegiato del servizio alla società appositamente costituita".

Servizi di Igiene Urbana (raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati e non): sono regolati da Contratti di servizio stipulati con i Comuni Soci affidatari di durata annuale o pluriannuali che si sostanziano negli atti amministrativi di regolazione dei rapporti tecnico-finanziari sopracitati.

I servizi affidati sono così riassunti (dati anno 2021).

ID	UTENTE	CRT	CRD	CSL	NEVE	CTS	CTR
60	Comune di TEGLIO	SI	SI	NO	NO	SI	SI

Legenda

Attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati — CRT

Attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate — CRD

Attività di spazzamento e di lavaggio — CSL

Attività di spazzamento e sgombero della neve – NEVE

Attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani — CTS

Attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani — CTR

Per quanto riguarda l'erogazione del servizio di micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche, il Gestore precisa che tale attività, ai fini tariffari, è stata considerata tra le attività interne al perimetro del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani' in quanto servizi richiesti dai Comuni e contrattualizzati a seguito di abbandoni sul territorio da parte di ignoti.

In ultimo nessuna cessazione o acquisizione di comuni serviti, dei servizi forniti o delle attività avvenuta a partire dall'anno 2020.

Gestore Comune di Toglio:

nello specifico il Comune gestisce i seguenti servizi:

- distribuzione dei sacchi per la raccolta porta a porta, agli utenti che usufruiscono del servizio di gestione e apertura dell'isola ecologica;
- apertura e gestione dell'isola ecologica in Via Falck;
- spazzamento e lavaggio strade meccanizzato, i cui rifiuti, raccolti dalle autospazzatrici sono conferiti per lo smaltimento presso l'impianto autorizzato. Il servizio di pulizia di tutte le strade del territorio comunale è effettuato una volta all'anno a fine inverno con la sentita necessità di provvedere alla raccolta della sabbia residua gettata sulle strade in occasione delle nevicate;
- pulizia, spazzamento e lavaggio del suolo pubblico manuale su tutte le aree, le vie del paese, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali. La pulizia è effettuata a rotazione nelle varie zone, tale servizio consiste:

- nello spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul suolo pubblico e ad uso pubblico. Per i rifiuti ingombranti la presenza dovrà essere segnalata all'Ufficio tecnico comunale;
- nel provvedere ad estirpare le erbe infestanti fra le sconnessioni del manto stradale, dei vialetti pedonali, dei marciapiedi, delle piste ciclabili o lungo i muri ed i cordoli delimitanti i marciapiedi medesimi, con frequenza minima di tre interventi annui, usando esclusivamente prodotti e soluzioni che saranno indicati dall'Organo Sanitario competente in materia;
- nel raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette stradali;
- nel rimuovere le foglie depositatesi sulle strade, sui marciapiedi, sulle scalinate, ecc.
- vuotatura, pulizia e ricambio dei cestini portarifiuti situati sul territorio comunale. Il servizio di pulizia viene garantito anche in occasione di sagre, fiere e manifestazioni che si tengono lungo le strade comunali o comunque su suolo pubblico;
- attività propedeutica alla riscossione svolta direttamente dall'Ufficio Tributi Comunale che si occupa quindi direttamente delle utenze, del calcolo e della formazione della minuta di ruolo per la predisposizione degli avvisi di pagamento. L'attività di accertamento e riscossione è seguita dall'ufficio tributi che svolge l'attività di front office con l'utenza nonché la ricezione e l'aiuto nella compilazione delle variazioni relative alle utenze in essere;
- attività gestionale svolta direttamente dall'Ufficio Tecnico Comunale che è impegnato costantemente nell'organizzazione del servizio, quali gestione delle prenotazioni per le varie attività di raccolta, monitoraggio dei servizi e rapporti con il gestore;
- puntuali verifiche effettuate sul territorio, le rilevazioni delle superfici, sia utilizzando le informazioni derivanti dalle banche dati sovracomunali, nonché mediante controlli mirati e puntuali;
- eventuali acquisti dei materiali quali raccoglitori per rifiuti e/o cassonetti per l'RSU.

Nello specifico l'Ufficio Tributi di codesto Ente si occupa di:

gestione tariffe e rapporto con gli utenti, in detta gestione è ricompresa:

- La gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami relativi all'applicazione della tassa) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- La gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- L'attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento e solleciti).

La formazione del ruolo degli utenti viene eseguita sulla base dei dati dell'anno precedente integrati con le dichiarazioni spontanee degli utenti, delle variazioni derivanti dall'anagrafe della popolazione e dai dati derivanti da catasto e dagli accertamenti d'ufficio.

La riscossione della TARI, in linea con la normativa vigente viene effettuata mediante modello unificato F24, di norma inviando gli avvisi di pagamento della TARI in un'unica spedizione anche al fine del contenimento dei costi di postalizzazione e suddividendo il dovuto annuale in due rate.

La gestione del rapporto con gli utenti, inclusa la gestione reclami relativi all'applicazione della tassa, si effettua mediante sportello telefonico negli orari d'ufficio e mediante ricevimento del pubblico sia su appuntamento che libero nei seguenti orari:

da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 – 12,00; Martedì e Giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

La gestione della banca dati degli utenti e delle utenze mediante aggiornamenti continui e costanti è considerato obiettivo strategico sia al fine di fornire adeguate risposte qualora si verificano richieste dell'utenza, sia al fine di essere sempre in grado di eseguire attività accertativa.

Per quanto riguarda l'attività di accertamento e riscossione, l'Ufficio Tributi provvede ad effettuare verifiche annuali dei mancanti/omessi pagamenti, delle superfici dichiarate e dell'assoggettamento di tutti gli immobili presenti in catasto al versamento del tributo.

Al fine di mitigare l'impatto del contenzioso, l'ufficio cerca, laddove ne ricorrano i presupposti, di trovare soluzioni condivise con il contribuente.

La riscossione coattiva dei crediti è affidata a Agenzia delle Entrate riscossione.

Il tributo è calcolato ai sensi della normativa prevista dal comma 639 e seguenti articolo 1 Legge 147/2013.

2.2 Altre informazioni rilevanti

È bene precisare che il presente Comune:

- **non** è un Ente locale in situazione di squilibrio strutturale del bilancio (quali situazione di dissesto, di cd. dissesto guidato, di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale);
- **non ha** ricorsi pendenti rilevanti (es. per l'affidamento del servizio o per il riconoscimento del corrispettivo);
- **non ha** sentenze rilevanti passate in giudicato nell'ultimo biennio.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Parte gestita e di competenza di S.EC.AM. S.P.A.si rimanda alla sua relazione.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Il Comune di TEGLIO per le annualità del periodo 2022-2025, non ha in previsione una variazione di perimetro gestionale e/o il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani e/o di riutilizzo dei medesimi che interessano i servizi forniti, pertanto il coefficiente PG non è stato valorizzato. Inoltre non sono riconosciuti costi operativi incentivanti (COI), in quanto si ritiene che il perimetro di raccolta sia sufficientemente coperto.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Il Comune di TEGLIO, per le annualità del periodo 2022-2025, non ha in previsione una variazione delle caratteristiche del servizio che interessano le attività erogate, in quanto la qualità del servizio fornita è ritenuta soddisfacente, pertanto il coefficiente QL non è stato valorizzato e non sono riconosciuti costi di natura previsionale (CQ e/o COI). Inoltre non c'è l'esigenza di valorizzazione del coefficiente C116 per la copertura di costi di natura previsionale connessi agli scostamenti

riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 e/o di riconoscimento di costi di natura previsionale (CO116,TV,aexpe CO116,TF,aexp).

3.1.3 Fonti di finanziamento

Parte gestita e di competenza di S.EC.AM. S.P.A.si rimanda alla sua relazione.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il presente PEF, redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021, sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dalla Delibera 363/2021/R/RIF del 03 Agosto 2021.

Tali dati sono imputati dal gestore/Comune, per quanto di propria competenza, sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 7 dell'Allegato A (MTR-2) che disciplina i costi efficienti ammessi a riconoscimento tariffario.

I costi riconosciuti, opportunamente riclassificati¹ nelle componenti di

- Costi operativi (di gestione e costi comuni);
- Costi d'uso del capitale;

sono stati determinati:

- per il 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati da fonti contabili obbligatorie e pertanto da bilancio consuntivo dell'anno di riferimento a-2 (2020);
- per il 2023 sulla base di quelli effettivi rilevati da fonti contabili obbligatorie e pertanto da bilancio consuntivo dell'anno di riferimento a-2 (2021);
- per il 2024-2025 ci si avvale dei dati confluiti nel PEF 2023.

Di seguito si evidenziano le valutazioni e le scelte operate dal Comune/gestore sui su tali dati al fine di agevolare l'attività dell'Ente Territorialmente Competente nell'elaborazione del PEF finale.

3.2.1 Dati di conto economico

Con riferimento a ciascun anno *a* le componenti di costo riportate nel PEF sono state desunte, in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 7 del MTR-2, dal Bilancio consuntivo a-2.

Per l'allocazione dei costi sono stati adottati i seguenti criteri:

- attribuzione integrale per le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio presso il comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico-gestionale;
- attribuzione pro quota per le partite di costo non esclusivamente riferibili al servizio di gestione dei rifiuti, utilizzando opportune valutazioni

¹ Art. 7.4, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

In particolare, nel servizio di gestione dei rifiuti il comune impiega unità di personale proprio i cui costi sono imputati in % nel PEF 2022-2025.

Di seguito si riporta il dettaglio PEF 2023 determinato sulla base dei costi 2021:

CONSUNTIVO		
CRT	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	€ 646,00
CRD	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	€ 7.529,00
CSL	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio	€ 44.785,00
CARC	Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione, contenzioso	€ 29.214,00
CGG	Costi generali di gestione	€ 11.663,00
ACC	Accantonamenti per crediti	€ 5.812,00
IVA	Iva PARTE VARIABILE	€ 45.205,00
IVA	Iva PARTE FISSA	€ 11.827,00

Il valore complessivo di competenza del Comune di TEGLIO è di € **156.680,00**.

Ai costi di diretta competenza del comune pari a € 156.680,00 vanno sommati i costi indicati nella relazione del gestore (al netto di PROVENTI/RICAVI), pari a € 497.899,00 ottenendo così l'importo di costi efficienti ammissibili MTR-2 ARERA per il PEF TARI 2023 pari ad € 654.579,00.

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Parte gestita e di competenza di S.EC.AM. S.P.A.si rimanda alla sua relazione.

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Parte gestita e di competenza di S.EC.AM. S.P.A.si rimanda alla sua relazione.

3.2.4 Investimenti

Parte gestita e di competenza di S.EC.AM. S.P.A.si rimanda alla sua relazione.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Parte gestita e di competenza di S.EC.AM. S.P.A. si rimanda alla sua relazione.

4 Attività di validazione

In generale, l'Ente territorialmente competente o il soggetto dotato di adeguati profili terziari preposto all'attività di validazione, descrive l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore con specifico riferimento alla verifica:

Ai sensi dell'articolo 28.3 del MTR-2 l'attività propedeutica alla validazione da parte del Consiglio Comunale, viene svolta dalla Società PERK SOLUTION S.R.L. con sede in Bologna (BO) in Via Alfieri Maserati, 5 – Cod. Fisc.: 03853201204 dotato di adeguati profili di terziari rispetto all'attività gestionale che valuta la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità e del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

Di seguito si evidenziano le valutazioni e le scelte operate dall'Ente Territorialmente Competente nell'elaborazione del PEF finale.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie²

Nella tabella sottostante si dà atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con $\Sigma T_{\max a}$) ammesse dalla Delibera ARERA

	2022	2023	2024	2025
r_{pi_a}	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
X_a	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Q_{L_a}	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
P_{G_a}	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C_{116a}	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ρ_a	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%

	2022	2023	2024	2025
ΣT_a	640.732	654.579	655.248	663.279
TV_{a-1}	443.503	461.775	498.491	498.491
TF_{a-1}	142.813	133.922	156.088	156.757
ΣT_{a-1}	586.317	595.698	654.579	655.248

² Art. 4, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

	2022	2023	2024	2025
ΣT_{max}	595.698	605.229	655.248	663279
ΔT_{max}	45.034	49.350	-	-
SUPERAMENTO DEL LIMITE?	SI	SI	NO	NO
Istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2	NO	SI	NO	NO

Si evidenzia pertanto il superamento del limite previsto da ARERA alla crescita delle entrate tariffarie per le annualità 2022-2025. (con particolare riferimento al 2022-2023)

Di seguito si chiariscono le motivazioni che hanno determinato la scelta dei singoli coefficienti utilizzati per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il quadriennio 2022-2025.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Tale coefficiente deve essere scelto all'interno di uno dei range previsti dalla tabella sottostante attraverso opportune valutazioni relative a

- risultanze del Benchmark di riferimento (anno 2020),
- risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata (γ_{1a}) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo (γ_{2a}) rispetto agli obiettivi comunitari.

		$Coeff > Benchmark$	$Coeff \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_a \leq 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_a > 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Sulla base delle risultanze del *Benchmark* di riferimento (anno 2020) €/cent/Kg, sulla base dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno $a-2$ (2020, 2021), individua i valori di $\gamma_1 -0,04$ e $\gamma_2 -0,03$ dal quale si evince un giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni dando evidenza di dati soddisfacenti rispetto agli obiettivi prefissati, determinando X_a pari a 0,1%.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

L'Ente Territorialmente competente sceglie i propri valori di QL_a e PG_a all'interno dei range previsti dall'Autorità³ nei quadranti dello schema sottostante:

	PERIMETRO GESTIONALE (PG _a)	
	NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a = 0%	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a = 0%
MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a ≤ 4%	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a ≤ 4%

Tali range sono strettamente legati alla pianificazione, o meno, di attività volte ad incidere sulla qualità e sul perimetro del servizio per il prossimo quadriennio, riassunti nella tabella sottostante:

	2022	2023	2024	2025
SONO PREVISTI MIGLIORAMENTI DEI LIVELLI DI QUALITÀ?	NO	NO	NO	NO
SONO PREVISTE VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI?	NO	NO	NO	NO

La pianificazione quadriennale suesposta ha determinato i valori specifici assegnati a ciascun coefficiente QL_a e PG_a:

	2022	2023	2024	2025
QL _a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PG _a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

5.1.3 Coefficienti C116

Il Comune di TEGLIO non ha scostamenti a seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020.

5.2 Costi Operativi di gestione associati a specifiche finalità

Il Comune di TEGLIO non ha scostamenti a seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020.

³ Art. 4.3, MTR-2, Allegato A alla Determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04 Novembre 2021

5.2.1 Componente previsionale CO116

Il Comune di TEGLIO non ha scostamenti a seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Non si evidenziano oneri di natura previsionale, di carattere variabile e fisso, volti alla copertura di eventuali costi aggiuntivi che ci si aspetta di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità⁴ che verranno/sono stati introdotti dall'Autorità.

5.2.3 Componente previsionale COI

La valorizzazione di tali componenti è possibile solo se intervengono congiuntamente le seguenti condizioni⁵

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target da raggiungere e le citati componenti;
- tale valorizzazione possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi.

Se l'ETC decide in favore della valorizzazione è necessario definire ex ante e rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti⁶.

Nello specifico caso:

- Non si evidenziano oneri di natura previsionale di carattere variabile associati all'incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta, ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta.
- Non si evidenziano oneri di natura fissa volti al miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché l'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente valida le verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

La scelta del fattore di sharing è legata alla valutazione degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1, a) e al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2, a).

⁴ Art. 9.2, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

⁵ Art. 10.3, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

⁶ Art. 10.4, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

L'Ente Territorialmente competente ha operato le seguenti valutazioni per il 2022 e, in previsione, per gli anni a seguire:

	2022	2023	2024	2025
% raccolta differenziata	51%	51%	51%	51%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1, a)	soddisfacente	soddisfacente	soddisfacente	soddisfacente
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2, a)	soddisfacente	soddisfacente	soddisfacente	soddisfacente

L'Autorità sulla base dei livelli di soddisfazione definisce i seguenti range tra i quali scegliere i valori:

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1, a)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2, a)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$

L'Ente Territorialmente Competenze, pertanto, alla luce delle valutazioni di rispetto degli obiettivi e di efficacia del riutilizzo e riciclo ha scelto i seguenti valori:

	2022	2023	2024	2025
γ_1	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19
γ_2	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
γ	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33
$1+\gamma$	0,67	0,67	0,67	0,67

5.4.1 Determinazione del fattore b

Si evidenzia che sono presenti più gestori, oltre al comune stesso per la parte di propria competenza, e il valore di "b" è lo stesso per entrambi e per tutti gli anni del periodo di riferimento (2022-2025), come rendicontato nella tabella seguente:

	intervallo di riferimento	2022	2023	2024	2025
b	0,3 ÷ 0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

5.4.2 Determinazione del fattore w

L'Ente territorialmente competente, sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , definisce i seguenti valori di ω^7 per gli anni del quadriennio:

	intervallo di riferimento	2022	2023	2024	2025
ω_a	0,1 ÷ 0,4	0,1	0,1	0,1	0,1

5.5 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2022-2025, non vengono indicate componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole componenti di conguaglio valorizzate in ciascuna predisposizione tariffaria sia per quelle riferite ai costi variabili (art. 18 del MTR-2) sia per quelle riferite ai costi fissi (art. 19 del MTR-2).

5.6 Valutazione in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente a seguito delle verifiche compiute accerta lo squilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato A e pertanto ritiene necessario intervenire per rimodulare le entrate tariffarie negli anni del quadriennio con una delle facoltà concesse dall'Autorità:

- Superamento del limite mediante presentazione di Istanza.

Per quanto sopra l'Ente a seguito di deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 07/04/2023 avente ad oggetto "Piano economico finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti, atto di indirizzo per la presentazione di istanza di superamento del limite di crescita di cui ai commi 4.6 e 4.7 del MTR-2" ha provveduto a presentare apposita istanza ad Arera con nota Prot. n. 4659 del 12/04/2023.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente Territorialmente Competente non reputa necessario avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di rettificare delle componenti di costo al fine di rispettare il limite dei costi massimi ammissibili.

5.8 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente Territorialmente Competente, verificando il superamento del limite dei costi massimi ammissibili nella necessità di mantenere l'equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli specifici obiettivi programmati, non ha optato per la redistribuzione di detta eccedenza sulle diverse annualità del PEF pluriennale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 4.5 del MTR-2.

5.9 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente evidenziando la sussistenza di situazioni di squilibrio economico e finanziario, ritiene necessario (per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti) il superamento del limite annuale di crescita⁸.

⁷ Art. 3.2, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

⁸ determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

5.10 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente nell'ambito delle detrazioni⁹ previste ha sottratto dal totale delle entrate tariffarie:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

Relativamente al contributo MIUR, il medesimo Ente specifica che l'anno di riferimento del contributo valorizzato è il 2021.

6 Annotazioni

Di seguito riepilogo importo PEF 2023 e importo calcolo TARIFFE 2023:

Totale importo MTR-2 anno 2023:

$$\Sigma T_a = 654.579,00 \text{ €}$$

Totale importo per il calcolo delle TARIFFE 2023:

$$\Sigma T_a = 653.008,00 \text{ € (al netto di Euro 1.571 di contributo MIUR)}$$

PARTE VARIABILE	498.491,00 €
PARTE FISSA	154.517,00 €

⁹ Art. 1.4 Determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04 novembre 2021

**RELAZIONE DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI DEL COMUNE DI TEGLIO**

Ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui alla Deliberazione 363/2021/R/RIF di ARERA

Sommario

1. Premessa	3
2. Inquadramento normativo	3
3. Attività svolta	6
4. Esito dell'attività di validazione	6
4.1 <i>La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori</i>	6
4.2 <i>Il rispetto della metodologia prevista da ARERA per la determinazione dei costi riconosciuti</i>	7
4.3 <i>Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore</i>	8
4.4 <i>Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti</i>	9
5. Conclusioni	9

1. Premessa

La presente relazione viene predisposta da PERK SOLUTION Srl in forza dell'incarico ricevuto dal COMUNE di TEGLIO per l'attività di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 del servizio di gestione rifiuti – REVISIONE INFRA PERIODO 2023.

L'attività di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) è prevista dal punto 7.4 della Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e viene definita dall'articolo 28 dell'Allegato A della medesima deliberazione.

Le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile dei bilanci e, pertanto, la società scrivente non intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti. La Società Perk Solution declina ogni responsabilità in merito ad eventuali scelte adottate sulla base dei contenuti della presente relazione. L'attività di validazione si è pertanto svolta secondo quanto previsto da ARERA e tenendo conto delle disposizioni emanate nel tempo dall'Autorità.

2. Inquadramento normativo

Il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), introdotto da ARERA con deliberazione n. 443/2019/R/Rif, successivamente integrato con deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF e con deliberazione 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF, si basa sulla verifica e trasparenza dei costi, determinati sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie (a-2). L'MTR ha inoltre introdotto un nuovo perimetro gestionale, uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di individuare puntualmente i costi da coprire con il gettito tariffario derivante dal Metodo Tariffario Rifiuti. In particolare, dall'anno 2020 le attività ricadenti nel perimetro gestionale assoggettato al MTR comprendono: lo spazzamento e lavaggio strade, la raccolta e trasporto rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Dopo il primo periodo regolatorio 2020-2021, ARERA con deliberazione 03 agosto 2021 363/2021/R/RIF ha approvato il "Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

La deliberazione 363/2021/R/RIF ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) ma al contempo ha introdotto degli elementi di novità rispetto al precedente periodo.

In continuità con il periodo regolatorio 2020-2021, il metodo MTR-2 richiede che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie (a-2) e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti.

Tra le novità, si evidenziano:

- la regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento (secondo una regolazione tariffaria asimmetrica per i diversi servizi di trattamento);
- la definizione di un periodo regolatorio di durata quadriennale (2022-2025);

- la predisposizione di un piano economico finanziario pluriennale 2022-2025, con aggiornamento biennale, fatta salva una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria (qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano);
- la programmazione pluriennale degli investimenti;
- l'introduzione di ulteriori elementi riconducibili alla necessità di: i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; ii) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 (in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico), considerata la necessità dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni; iii) tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità prospettati nel documento per la consultazione 72/2021/R/RIF; iv) valorizzare sia la programmazione di carattere economico-finanziario (prevedendo la redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, con i necessari aggiornamenti periodici), sia il ruolo di coordinamento che può essere assunto dagli Enti di governo dell'ambito, ove istituiti e operativi, rafforzando gli strumenti volti a favorire il confronto tra gli Enti territorialmente competenti e i gestori.

Gli ulteriori provvedimenti adottati dall'Autorità per il periodo regolatorio 2022-2025, sono stati:

- la deliberazione 26 ottobre 2021 n. 459/2021/R/RIF "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la determinazione 04 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Come per il precedente periodo regolatorio, il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili, riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità.

Il limite alla variazione annuale delle tariffe tiene conto dei seguenti parametri: tasso di inflazione programmata; miglioramento della produttività; miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi; eventuali scostamenti riconducibili alle novità introdotte dal D.Lgs n. 116/2020.

Con riferimento alla revisione infra periodo, l'articolo 8 comma 5 della Delibera n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 prevede che "al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi

momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa".

Ai sensi di quanto previsto dall'Autorità, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

L'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF nel definire la procedura di approvazione del PEF ha continuato a prevedere la validazione dei piani finanziari da parte dell'Ente territorialmente competente, stabilendo che gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 – ovvero l'Ente territorialmente competente (al quale il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento), ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato (al quale viene trasmesso il PEF ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura) – fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

Il successivo Articolo 28 del MTR-2 stabilisce che:

«28.1 Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

28.2 L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

28.3 Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. »

L'ETC per l'attività di validazione si è avvalso del supporto tecnico esterno della scrivente società.

3. Attività svolta

Ai fini dell'attività di validazione, è stata fornita la seguente documentazione:

- il PEF trasmesso dal gestore SECAM Spa, redatto utilizzando il Tool MTR-2 di cui all'Allegato 1 della Determinazione ARERA 2/DRIF/2021, corredato dalla Relazione di Accompagnamento al PEF – secondo lo schema tipo individuato dall'Allegato 2 della suddetta determinazione – e dalla dichiarazione di veridicità, secondo il modello di cui all'Allegato 3 della medesima determinazione;
- il PEF revisionato del COMUNE di TEGLIO, predisposto utilizzando il Tool MTR-2 di cui all'Allegato 1 della Determinazione ARERA 2/DRIF/2021, corredato dalla Relazione di Accompagnamento al PEF – secondo lo schema tipo individuato dall'Allegato 2 della suddetta determinazione – e dalla dichiarazione di veridicità, secondo il modello di cui all'Allegato 4 della medesima determinazione;
- documentazione a supporto, tra cui PEF esercizi precedenti, bilancio d'esercizio, tabelle di riconciliazione, dettaglio costi, PEF 2022/2025.

Nell'ambito dell'attività istruttoria si sono svolte interlocuzioni al fine di verificare le motivazioni sottese all'istanza per il superamento del limite di crescita e alla revisione infra periodo 2023 del PEF 2022/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31.05.2022.

4. Esito dell'attività di validazione

4.1 La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori

Il COMUNE di TEGLIO ha affidato il servizio integrato di igiene urbana alla società SECAM Spa mediante affidamento in house providing. L'affidamento alla società SECAM Spa comprende i servizi di raccolta e trasporto, trattamento/recupero e smaltimento.

Il Comune gestisce: i servizi di spazzamento, il centro di raccolta, le tariffe e i rapporti con l'utenza.

In relazione alla revisione infra periodo 2023 del Pef 2022/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31.05.2022, si riscontra preliminarmente che i costi risultanti dall'MTR-2 "revisionato" corrispondono ai costi operativi risultanti dal Pef 2022/2025 approvato, che – in tale sede – sono stati riconosciuti dall'ETC entro il limite di crescita, determinando un delta non riconosciuto pari ad € 49.350,00.

In relazione alla verifica della coerenza degli elementi di costo del Pef 2022/2025, si richiama quanto espresso nella precedente relazione di validazione che di seguito si riporta.

La verifica della coerenza degli elementi di costo rispetto ai dati contabili obbligatori è stata

effettuata prendendo a riferimento i bilanci e le scritture contabili.

I costi operativi sono stati attribuiti sulla base di quanto previsto dal MTR-2 e le singole componenti di costo sono state giustificate.

Il gestore ha fornito nella propria relazione i driver di ribaltamento costi, diversificati in funzione delle specifiche componenti di costo.

Per il periodo regolatorio 2022-2025 non sono previste variazioni attese del perimetro mentre si prevedono costi previsionali per l'adeguamento ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità con la delibera n. 15/2002/R/Rif e miglioramento della qualità dei servizi, correlati alla regolazione della qualità. In relazione all'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, non sono state valorizzate componenti di costo.

Ciò premesso, la revisione infra periodo si è resa necessaria in considerazione del perdurante stato di disequilibrio economico-finanziario della società SECAM Spa, che ha richiesto ai Comuni Soci un adeguamento del corrispettivo contrattuale sulla base dei costi risultanti dal Pef grezzo 2022/2025 trasmesso al tempo. L'adeguamento del corrispettivo contrattuale nei termini sopra indicati è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 03.11.2022 e, pertanto, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario del Gestore, l'ETC ha ritenuto di procedere con una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, con istanza per il superamento del limite di crescita per l'anno 2023. L'importo oggetto di istanza è pari ad € 49.350,00 e trova corrispondenza con il delta non riconosciuto (anno 2023) risultante dal Pef 2022/2025 approvato.

La verifica svolta ha dato esito positivo rispetto alla coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF sia con riferimento ai costi operativi che ai costi d'uso del capitale nonché in ordine alle motivazioni che hanno condotto ad una revisione infra periodo del Pef 2022/2025.

La verifica rispetto alla coerenza dei dati è stata condotta anche mediante tecniche di campionamento e la corrispondenza dei dati risulta anche dalle dichiarazioni di veridicità prodotte dalla società SECAM SPA e dal COMUNE di TEGLIO.

4.2 Il rispetto della metodologia prevista da ARERA per la determinazione dei costi riconosciuti

Ai fini della verifica del rispetto della metodologia prevista da ARERA i provvedimenti normativi di riferimento sono riconducibili a:

- Deliberazione n. 363/2021/R/RIF "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- Deliberazione 26 ottobre 2021 n. 459/2021/R/RIF "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- Determinazione 04 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- Deliberazione 22 febbraio 2022 n. 68/2022/R/RIF "Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-

2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/COM"

Sulla base delle verifiche svolte, si riscontra quanto segue:

- Si è proceduto alla verifica generale sull'attribuzione dei costi nel PEF;
- Sono stati individuati i criteri e driver per il ribaltamento dei costi e ricavi;
- Non ci sono stati avvicendamenti gestionali e, pertanto, non si è fatto ricorso a stime o riparametrazioni di dati;
- Per il 2022 non sono previste variazioni attese nel perimetro gestionale e pertanto non si è proceduto alla valorizzazione del coefficiente PG;
- Secondo quanto previsto dal Metodo, sono stati portati in detrazione i proventi della vendita di materiali ed energia derivanti dai rifiuti, i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance e il contributo MIUR. In sede di predisposizione del Pef, non risultano portate in detrazione le entrate da recupero dell'evasione, che dovranno essere considerate in sede di conguaglio della singola annualità;
- Non sono stati valorizzati Costi Operativi Incentivanti e non risultano COI da rettificare;
- Non sono state valorizzate le componenti di costo CO₁₁₆, riconducibili alle novità introdotte dal D.Lgs n.116/2020 e destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento;
- Risultano valorizzate le componenti di costo previsionali CQ, a copertura degli oneri aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità;
- Per quanto riguarda i conguagli, non risultano componenti residue da conguagliare;
- L'ETC ha provveduto ad individuare i fattori di sharing secondo quanto previsto dal MTR-2;
- L'ETC ha provveduto a determinare il coefficiente di recupero di produttività secondo quanto previsto dal MTR-2;
- Detrazioni di cui al comma 4.6 deliberazione 363/2021/R/RIF: non sono state apportate detrazioni ai sensi del comma 4.6;
- E' previsto il superamento del limite di crescita annuale delle tariffe per l'importo di € 49.350,00;
- Non si è fatto ricorso a quanto previsto dall'articolo 4.5 del MTR-2, che consente di rimodulare tra le diverse annualità la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita;
- Non sono previste attività extra perimetro;
- La relazione di accompagnamento al PEF è redatta secondo lo schema individuato nell'Allegato 2 alla determinazione n. 2/2021.

4.3 Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore

L'equilibrio economico finanziario viene garantito a seguito della revisione infra periodo del Pef

2022/2025 e dell'istanza di superamento del limite di crescita per l'anno 2023.

4.4 Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti

Non si riscontrano documentazioni mancanti rispetto a quelle obbligatorie previste da ARERA.

5. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra svolte e tenuto conto degli elementi probativi raccolti e ritenuti sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il proprio giudizio, la scrivente società con la presente relazione valida il Piano Economico Finanziario (PEF) Servizio Gestione Rifiuti 2022-2025 revisione infra periodo 2023 del COMUNE di TEGLIO per gli importi che seguono:

PEF 2022-2025 (annualità 2023): importo complessivo di € 654.579,00

PEF 2022-2025 (annualità 2024): importo complessivo di € 655.248,00

PEF 2022-2025 (annualità 2025): importo complessivo di € 663.279,00

Resta inteso che tali importi sono subordinati all'approvazione da parte di ARERA dell'istanza per la revisione infra periodo del Pef 2022/2025 e per il superamento del limite alla crescita per l'importo di € 49.350,00.

La presente relazione viene trasmessa all'Ente Territorialmente Competente per i conseguenti adempimenti di propria competenza.

Bologna, 24 aprile 2023

Perk Solution Srl
Dott. Pasquale Piperissa
(documento sottoscritto digitalmente)